

**Indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA) -
Applicabilità in relazione al
modello REDDITI 2022**

1 PREMESSA

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni:

- verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
- esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

2 APPLICAZIONE DEGLI ISA

L'applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una specifica comunicazione approvata dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:

- costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
- viene compilata mediante uno specifico *software* ("Il tuo ISA 2022").

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

2.1 MODELLI ISA

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale. Talvolta la compilazione del modello è richiesta anche quando è operativa per il periodo d'imposta una causa di esclusione.

Soggetti esclusi dagli ISA

La seguente tabella riepiloga le ipotesi di esclusione dagli ISA, operanti per il periodo d'imposta 2021. Analogamente all'anno scorso, l'emergenza Coronavirus ha determinato l'introduzione di ulteriori cause di esclusione.

| Esclusioni | Codice da riportare nei modelli REDDITI | Compilazione del modello ISA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta | 1 | No |
| Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta | 2 | No |
| Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569,00 euro | 3 | No |
| Periodo di non normale svolgimento dell'attività | 4 | No |
| Determinazione del reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari | 5 | No |
| Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata | 6 | No |
| Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. "multiattività") | 7 | Sì |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 del DLgs. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) | 8 | No |
| Esclusioni | Codice da riportare nei modelli REDDITI | Compilazione del modello ISA |
| Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del DLgs. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) | 9 | No |
| Imprese sociali di cui al DLgs. 112/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) | 10 | No |
| Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi | 11 | No |
| Società cooperative esercenti attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U | 12 | No |
| Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U | 13 | No |
| Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA | 14 | Sì |
| Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019 | 15 | Sì |
| Contribuenti che hanno aperto la partita IVA dall'1.1.2019 | 16 | Sì |
| Contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella n. 2 (sotto riportata) allegata alle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA per il 2021 - Parte generale | 17 | Sì |

2022
TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021

| Ateco | Descrizione Ateco |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.11.00 | - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
| 14.20.00 | - Confezione di articoli in pelliccia |
| 47.71.40 | - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
| 49.31.00 | - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane |
| 49.32.10 | - Trasporto con taxi |
| 49.32.20 | - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
| 49.39.01 | - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
| 49.39.09 | - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
| 59.14.00 | - Attività di proiezione cinematografica |
| 79.11.00 | - Attività delle agenzie di viaggio |
| 79.12.00 | - Attività dei tour operator |
| 79.90.19 | - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
| 79.90.20 | - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
| 85.52.01 | - Corsi di danza |
| 90.04.00 | - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
| 92.00.02 | - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate agli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T. 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi) |
| 93.11.10 | - Gestione di stadi |
| 93.11.20 | - Gestione di piscine |
| 93.11.30 | - Gestione di impianti sportivi polivalenti |
| 93.11.90 | - Gestione di altri impianti sportivi nca |

Contenuto del modello

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

- i dati strutturali propri dell'attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l'attività è svolta);
- nonché i dati contabili (quadri F e H).

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all'altro in relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. "regime di cassa") sono tenute ad indicare anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

2.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il *software* applicativo degli ISA. Alcune di esse possono essere modificate, se non corrette, e successivamente utilizzate per l'applicazione degli indici.

Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) reperiscono il *file* contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA dal Cassetto fiscale dei contribuenti secondo particolari modalità e sulla base di un'apposita delega rilasciata dal contribuente assistito.

2.3 SOFTWARE APPLICATIVO DEGLI ISA

Il *software* per l'applicazione degli ISA è reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e segnala il livello di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10). Detto programma consente anche di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti.

Analogamente all'anno scorso, l'emergenza Coronavirus ha determinato l'introduzione di correttivi al funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia che operano mediante il *software* applicativo.

2.4 INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Per i periodi d'imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tali componenti:

- rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- determinano un corrispondente maggior volume d'affari IVA.

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2022), i termini di versamento scadono quindi:

- il 30.6.2022, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.7.2022, con la maggiorazione dello 0,4%, termine però che, cadendo di sabato, comporta un primo differimento a lunedì 1.8.2022 e, successivamente, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20.8.2022 che, cadendo anch'esso di sabato, comporta un ulteriore slittamento a lunedì 22.8.2022.

2.5 PROFILI SANZIONATORI

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

3 REGIME PREMIALE

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (prov. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143350).

Si segnala che l'operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del modello ISA, non consente l'applicazione del regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019 § 4, 16/2020 § 8.1 e 6/2021 § 1.1).

| Beneficio | Livello minimo di affidabilità richiesto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA; • 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP. | 8 (per il 2021) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021) |
| Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui. | 8 (per il 2021) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021) |
| Esclusione dalla disciplina delle società di comodo. | 9 (per il 2021) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021) |
| Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. | 8,5 (per il 2021) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021) |
| Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo. | 8 (per il 2021) |
| Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. | 9 (per il 2021) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021) |

I benefici relativi all'utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2021 o alla media dei giudizi relativi al 2020 e al 2021, sono spendibili per i crediti maturati nell'anno 2022 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2023) e nei primi tre trimestri del 2023 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella seguente tabella.

| Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR o dalla prestazione della garanzia | Tipologia credito | Periodo di maturazione del credito | Importo massimo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Compensazione | IVA annuale | 2022 | 50.000,00 euro |
| | IVA infrannuale | Primi 3 trimestri 2023 | |
| | IRPEF/IRES/IRAP | 2021 | 20.000,00 euro |
| Rimborsi | IVA annuale | 2022 | 50.000,00 euro |
| | IVA infrannuale | Primi 3 trimestri 2023 | |

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

4 UTILIZZO DEL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ IN SEDE DI ACCERTAMENTO

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici, unitamente alle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 (provv. 10.5.2019 n. 126200).